



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



PN FEAMPA ITALIA
2021 | 2027

PROGRAMMA NAZIONALE DEL FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI, LA PESCA E L'ACQUACOLTURA REG. (UE) 2021/1139

BANDO DI ATTUAZIONE

OBIETTIVO SPECIFICO 2.2

AZIONE 3

“Sviluppo di organizzazioni di produttori (OP) ed aggregazione aziendale lungo la filiera dei prodotti della pesca ed acquacoltura”

INTERVENTO 222302

INDICE

DEFINIZIONI

INQUADRAMENTO GENERALE DELL'AZIONE

1 QUADRO DI RIFERIMENTO DELL'INTERVENTO.....	4
2 OBIETTIVO SPECIFICO	4
3 FINALITA' DELL'AZIONE	4

DISPOSIZIONI ATTUATIVE GENERALI DELL'INTERVENTO

4 SCHEDA DI INTERVENTO	6
4.1 SOGGETTI AMMISSIBILI A PRESENTARE ISTANZA DI SOSTEGNO	6
4.2 AREA TERRITORIALE DI ATTUAZIONE.....	6
4.3 OPERAZIONI ATTIVABILI.....	6
4.4 PROCEDURE PREVISTE PER LA PRESENTAZIONE DEI PPC	7
4.5 ATTIVITA' AMMISSIBILI	8
4.6 TIPOLOGIA DI SPESE AMMISSIBILI	8
4.7 TIPOLOGIA DI SPESE NON AMMISSIBILI.....	12
4.8 DOTAZIONE FINANZIARIA	13
4.9 SPESA MASSIMA AMMISSIBILE.....	13
4.10 PERIODO DI AMMISSIBILITA' DELLA SPESA	14
4.11 CUMULABILITÀ CON ALTRI AIUTI.....	14
4.12 APPLICABILITA' DEGLI AIUTI DI STATO	14

MODALITA' PROCEDURALI PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO

4.13 PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI FINANZIAMENTO	15
4.14 ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE.....	15
4.15 CRITERI DI AMMISSIBILITA' DELL'ISTANZA DI FINANZIAMENTO	17
4.16 CRITERI DI SELEZIONE E NOTA METODOLOGICA	21
4.17 CONCESSIONE.....	26
4.18 PROROGHE E VARIANTI.....	26
4.19 EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO E CONTROLLI.....	28
4.20 OBBLIGHI	32
4.21 DISPOSIZIONI FINALI	33
4.22 DOCUMENTAZIONE.....	34
4.23 ALLEGATI	35

DEFINIZIONI

- “Calendario di esecuzione”: trattasi del cronoprogramma che rappresenta la collocazione temporale delle fasi di realizzazione del progetto/iniziativa.
- “Impresa acquicola” - un’impresa che esegue una o più attività connesse all’acquacoltura.
- “Impresa di pesca” - un’impresa che esegue l’attività di pesca commerciale professionale in ambienti marini, salmastri o dolci, sia in forma autonoma, che collettiva.
- "Prodotti della pesca e dell'acquacoltura": i prodotti elencati nell'allegato I del Reg. (UE) n. 1379/2013
- "Settore della pesca e dell'acquacoltura": il settore economico che comprende tutte le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca o dell'acquacoltura;
- “Intervento” - I 16 tipi di intervento ammissibili al sostegno FEAMPA sono riportati nell’Allegato IV del Reg. (UE) 2021/1139
- “Operazione” - Una o più operazioni, con codice da 1 a 66, riportate nella Tabella 7 del Reg. (UE) 2022/79
- “Investimento” - per investimento ci si riferisce a qualsiasi tipologia di spesa legata all’esecuzione di lavori, all’acquisto di attrezzature e di servizi
- “Soggetto attuatore dell’intervento” – Autorità di Gestione (AdG) ovvero Organismi Intermedi (OO.II.).
- PNSA - Piano Nazionale Strategico Acquacoltura
- Piano di produzione e di marketing – Piano di Produzione e Commercializzazione
- PPC – Piano di Produzione e Commercializzazione
- SNAI: la Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) è la strategia definita dall’Accordo di Partenariato 2014-2020, basata su un approccio integrato di interventi di sviluppo locale e di rafforzamento di servizi essenziali, inquadrati in strategie territoriali espresse da coalizioni locali di queste aree. Nel ciclo 2021-2027 si continuerà con tale approccio proseguendo nel sostegno di coalizioni già identificate nel ciclo 2014-2020 e identificandone di nuove.
- Strategia macroregionale: un quadro integrato approvato dal Consiglio europeo, che potrebbe essere sostenuto dai fondi UE o nazionali, per affrontare sfide comuni riguardanti un'area geografica definita, connesse agli Stati membri e ai paesi terzi situati nella stessa area geografica, che beneficiano così di una cooperazione rafforzata che contribuisce al conseguimento della coesione economica, sociale e territoriale. L’Italia ha aderito alla Strategia Europea per la Regione Adriatico-Ionica (EUSAIR) e alla Strategia Europea per la Regione Alpina (EUSALP).
- Strategia del bacino marittimo: un quadro strutturato di cooperazione con riguardo a una zona geografica determinata, elaborato dalle istituzioni dell’Unione, dagli Stati membri, dalle loro regioni e, ove del caso, da paesi terzi che condividono un bacino marittimo; tale strategia del bacino marittimo tiene conto delle specifiche caratteristiche geografiche, climatiche, economiche e politiche del bacino marittimo. L’Italia ricade nell’Iniziativa WESTMED.

INQUADRAMENTO GENERALE DELL'AZIONE

1 QUADRO DI RIFERIMENTO DELL'INTERVENTO

Obiettivo Strategico	2- Un'Europa più sostenibile
Priorità	2- Promuovere le attività di acquacoltura sostenibile e la trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, contribuendo alla sicurezza alimentare dell'UE
Obiettivo Specifico	2.2 Promuovere la commercializzazione, la qualità e il valore aggiunto dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, e la trasformazione di tali prodotti
Azione	<i>Sviluppo di organizzazioni di produttori (OP) e aggregazione aziendale lungo la filiera dei prodotti della pesca ed acquacoltura</i>
Intervento-Allegato IV Reg. (UE) 2021/1139	2- Promozione di condizioni favorevoli a settori della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione economicamente redditizi competitivi e attraenti
Operazioni-Tabella 7 Reg. (UE) 2022/79	Codice operazione: 08 - <i>Preparazione e attuazione dei piani di produzione e di marketing da parte delle organizzazioni di produttori</i>
Modalità attuativa	Regia
Competenza	Autorità di Gestione

2 OBIETTIVO SPECIFICO

Le azioni dell'OS 2.2 rispettano le indicazioni dei nuovi Orientamenti strategici UE (COM (2021) 236 *final*), contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi del *Green Deal* europeo e della strategia *Farm to Fork* e possono sostenere anche il MO3 e il MO4 del Piano Nazionale Strategico Acquacoltura (PSNA) nell'attuazione di alcune specifiche linee strategiche.

Le azioni dell'OS 2.2 sostengono la transizione energetica, la competitività delle imprese e la sicurezza delle attività di commercializzazione e trasformazione dei prodotti della pesca ed acquacoltura, le Organizzazioni dei produttori (OP), anche attraverso il rispetto della equa concorrenza nei mercati per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

3 FINALITA' DELL'AZIONE

La finalità dell'azione "*Sviluppo di organizzazioni dei produttori (OP) e aggregazione aziendale lungo la filiera dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura*" è la creazione, lo sviluppo e la gestione di forme di aggregazione aziendale per aumentare il potere contrattuale dei produttori dei settori della pesca e della acquacoltura e il potenziamento nei processi di commercializzazione e trasformazione dei prodotti ittici. L'azione è coerente con quanto delineato nella Analisi Dei Bacini Marini Regionali e in parte sostiene anche il MO4 del PNSA. In particolare, si favoriranno investimenti per lo sviluppo

e l'organizzazione delle OP nazionali esistenti e/o di nuova costituzione e di altre forme di aggregazione aziendale tra gli operatori della filiera per la valorizzazione dei prodotti provenienti da sbarchi o da acquacoltura locali e su piccola scala, con particolare attenzione ai settori della molluschicoltura, trotilcoltura e piccola pesca costiera.

L'azione contribuisce al conseguimento degli obiettivi dell'Organizzazione Comune dei Mercati (OCM) previsti dall'art. 35 del Reg. (UE) 1380/2013.

L'azione, attraverso l'intervento *“Promozione di condizioni favorevoli a settori della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione economicamente redditizi competitivi e attraenti”* attiva l'operazione riportata nella tabella che segue.

Operazioni attivabili dall'intervento

Cod. Intervento	Intervento	Operazioni attivabili
222302	Promozione di condizioni favorevoli a settori della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione economicamente redditizi competitivi e attraenti	08 Preparazione e attuazione dei piani di produzione e di marketing da parte delle organizzazioni di produttori

DISPOSIZIONI ATTUATIVE GENERALI DELL'INTERVENTO

4 SCHEDE DI INTERVENTO

222302- PROMOZIONE DI CONDIZIONI FAVOREVOLI A SETTORI DELLA PESCA, DELL'ACQUACOLTURA E DELLA TRASFORMAZIONE ECONOMICAMENTE REDDITIZI COMPETITIVI E ATTRAENTI

4.1 SOGGETTI AMMISSIBILI A PRESENTARE ISTANZA DI SOSTEGNO

I soggetti ammessi a presentare istanza di sostegno sono:

- Organizzazioni di produttori costituite ai sensi del Reg. (UE) n. 1379/2013.

In particolare, sono ammissibili a finanziamento le organizzazioni di produttori nel settore della pesca, del settore dell'acquacoltura o di entrambi di cui all'art. 6 del Reg. (UE) n. 1379/2013 che, al momento della pubblicazione del presente Avviso, siano costituite in una forma giuridica riconosciuta, abbiano ottenuto il riconoscimento da parte del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e siano dotate di un Piano di Produzione e Commercializzazione (PPC) in vigore alla data di presentazione dell'istanza di sostegno, come previsto dall'art. 2 del Reg. di esecuzione (UE) 1418/2013.

4.2 AREA TERRITORIALE DI ATTUAZIONE

L'attuazione dell'Azione 3 "*Sviluppo di organizzazioni di produttori (OP) e aggregazione aziendale lungo la filiera dei prodotti della pesca ed acquacoltura*", prevista nell'ambito dell'OS 2.2, si applica a tutto il territorio nazionale.

4.3 OPERAZIONI ATTIVABILI

Il sostegno riguarda gli interventi che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi della Politica Comune della Pesca (PCP) definiti all'art. 2 del Reg. (UE) n. 1380/2013 attraverso l'Obiettivo Specifico 2.2.

Il raggiungimento dell'Obiettivo Specifico, nell'ambito della presente azione, viene attuato attraverso il sostegno del FEAMPA 2021-2027 ad investimenti per l'elaborazione ed attuazione dei Piani di Produzione e Commercializzazione (art. 28 del Reg. (UE) 1379/2013).

In particolare, l'intervento può attivare l'operazione di codice 08 - *Preparazione e attuazione dei piani di produzione e di marketing da parte delle organizzazioni di produttori* di cui alla Tabella 7 del Reg. (UE) 2022/79.

Finalità dell'operazione

L'operazione sostiene le organizzazioni di produttori (OP) del settore della pesca e dell'acquacoltura nella preparazione ed attuazione dei Piani di Produzione e di Commercializzazione (PPC), di cui all'art. 28 del Reg. (UE) n. 1379/2013. L'operazione è finalizzata a contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'Organizzazione Comune dei Mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui agli artt. 3 e 7 del Reg. (UE) n. 1379/2013 e all'attuazione delle misure di cui all'art. 8 del medesimo Regolamento.

In particolare, l'operazione sostiene investimenti per proposte di PPC, di durata pluriennale, presentati da OP riconosciute.

Indicazioni specifiche dell'operazione

I Piani di Produzione e di Commercializzazione devono essere predisposti in base alle disposizioni del citato Reg. (UE) n. 1379/2013, essere strutturati in sezioni, come previsto nell'Allegato I del Reg. (UE) di esecuzione n. 1418/2013 e nella parte A della Raccomandazione della Commissione n. 2014/117/UE del 3 marzo 2014 e contenere, tra l'altro, le seguenti informazioni:

- uno o più obiettivi, tra quelli previsti dalla normativa, che si intendono perseguire attraverso il piano di produzione;
- le misure previste dalla Raccomandazione del 3 marzo 2014 in relazione alla tipologia di OP, corrispondenti agli obiettivi che si intendono attuare per il raggiungimento degli stessi, articolate in azioni dettagliate;
- i costi unitari previsti per l'attuazione delle misure stesse: tutte le azioni incluse nel programma dovranno quindi presentare una chiara descrizione della composizione dei vari costi connessi;
- un calendario di esecuzione delle misure previste e delle spese relative. Il calendario, altresì, deve riportare indicatori appropriati di realizzazione e di risultato per ogni misura, come indicato nella sezione 8 della Raccomandazione;
- indicatori appropriati di realizzazione e di risultato per ciascuna delle misure individuate, al fine di consentire il controllo della loro attuazione da parte delle organizzazioni di produttori e delle autorità nazionali competenti;
- un piano finanziario di previsione, riassuntivo dei costi indicati nel piano di produzione.

Inoltre, il Piano contiene specifiche sezioni di richiesta informazioni utili ai fini della valutazione dell'investimento sia per l'attribuzione del punteggio in autovalutazione sia di quella effettuata da parte del Responsabile del Procedimento.

4.4 PROCEDURE PREVISTE PER LA PRESENTAZIONE DEI PPC

I Piani di Produzione e Commercializzazione presentati devono avere una durata di 24 mesi, ovvero, per le annualità 2025 e 2026, ed essere suddivisi in piani di durata annuale.

Il primo anno di attività dovrà avere carattere di esecutività mentre, per il secondo anno, le attività sono delineate, al momento della presentazione dell'istanza, come previsioni di massima, da rendere esecutive prima dell'avvio effettivo delle stesse. Per le istanze selezionate ed inserite nella graduatoria di merito, l'Amministrazione procederà ad adottare il decreto di concessione relativo ai contributi ammessi per la prima annualità.

I PPC devono contenere un calendario di esecuzione delle misure e delle relative spese previste, così come gli indicatori appropriati di realizzazione e di risultato per ogni misura individuata, chiaramente descritti e ripartiti per ciascuna annualità.

Per la prima annualità, il Piano deve rappresentare un progetto esecutivo e dettagliato da cui si possano evincere gli indirizzi di sviluppo ed il piano finanziario di copertura delle spese che la OP intende perseguire nel corso del primo anno di realizzazione del PPC, ovvero entro il 31 dicembre 2025.

Per la seconda annualità, il Piano deve presentare un programma definito degli interventi previsti e delle relative previsioni finanziarie al 31 dicembre 2026, supportate da una stima dei prezzi delle spese individuate. In fase di presentazione del Piano esecutivo potranno essere effettuate delle variazioni del piano finanziario, nei limiti previsti dalle oscillazioni dei prezzi del mercato e nei limiti della disponibilità finanziaria prevista nel bando e, comunque, non oltre l'importo concesso alla singola OP, nonché adeguamenti tecnici relativamente alle attrezzature e ad eventuali lavori da realizzare.

4.5 ATTIVITA' AMMISSIBILI

Le categorie di attività ammissibili a finanziamento sono quelle individuate al paragrafo 3 - *“Misure per conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 7 del regolamento OCM”* della parte A della Raccomandazione della Commissione n. 2014/117/UE del 3 marzo 2014.

4.6 TIPOLOGIA DI SPESE AMMISSIBILI

Le spese ammissibili riguardano i costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione e strettamente necessari alla realizzazione delle iniziative.

In via generale, ai sensi dell’art. 12 del Reg. (UE) n. 2021/1139, sono ammissibili al sostegno le operazioni che:

- rientrano nell’ambito delle priorità e degli obiettivi specifici del PN FEAMPA, e sono ammissibili e coerenti con i relativi obiettivi;
- non rientrano tra le categorie di cui all’art. 13 del Reg. (UE) 2021/1139 e tra le categorie di spese inammissibili riportate nel successivo paragrafo 4.7;
- sono conformi al diritto dell’Unione applicabile;
- rispettano i limiti e le condizioni di ammissibilità stabiliti dalla normativa di riferimento e dai relativi documenti di programmazione e attuazione.

Affinché una spesa possa essere ritenuta ammissibile, deve soddisfare i seguenti requisiti di carattere generale:

- deve essere pertinente, vale a dire che le spese sostenute devono risultare direttamente connesse alle attività previste dal progetto/investimento, imputabile ad un’operazione selezionata, conformemente alla normativa applicabile, e riconducibile ad una delle categorie di spese ritenute ammissibili;
- essere effettivamente sostenuta dal beneficiario e comprovata da fatture quietanzate o giustificate da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente o, in casi debitamente giustificati, da idonea documentazione comunque attestante la pertinenza all’operazione della spesa sostenuta; fatte salve specifiche disposizioni sulla documentazione e le modalità di

rendicontazione nel caso di ricorso alle Opzioni di costi unitari e somme forfettarie adottate dall'AdG;

- sostenuta nel periodo di ammissibilità delle spese, come specificato nel paragrafo 4.10 del presente Avviso;
- tracciabile ovvero verificabile attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione, al fine di assicurare l'esistenza di un'adeguata pista di controllo, in conformità con quanto previsto dall'art. 69, paragrafo 6 e dall'allegato XIII del Reg. (UE) n. 2021/1060;
- contabilizzata, in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili e, se del caso, sulla base delle specifiche disposizioni dell'AdG.

Indicazioni in materia di spese ammissibili sono contenute nelle Linee Guida per l'ammissibilità delle spese del PN FEAMPA 2021-2027 approvate dal Tavolo Istituzionale e con Decreto n. 112481 del 07/03/2024 dell'AdG PN FEAMPA 2021-2027. Per tutto quanto non riportato in dette Linee Guida si fa riferimento alle norme previste dal Reg. (UE) 2021/1060. A tal proposito le spese relative a progetti di ricerca, formazione continua e noleggio imbarcazioni (vedi allegati 8-10), devono essere computate secondo le relative procedure previste per le Opzioni Semplificate di Costi vigenti alla data di pubblicazione del presente avviso.

A titolo esemplificativo si riporta una lista indicativa, ma non esaustiva, della tipologia di spese ammissibili:

- investimenti in strumentazione/attrezzature tecnologiche e informatiche necessarie alla realizzazione del progetto (es: hardware e software compreso lo sviluppo di relativo software specifico/specialistico¹);
- investimenti per l'introduzione di sistemi moderni di trattamento, lavorazione, conservazione, commercializzazione, ivi incluso il packaging, per accrescere la *shelf-life* dei prodotti;
- investimenti in altri mezzi e materiali per il *packaging* e/o nella logistica;
- acquisto/leasing di attrezzature/strumenti per la preparazione e/o trasformazione di prodotti ittici da immettere sul mercato e/o per mense scolastiche ed aziendali (es. frigoriferi, tunnel congelatori, filettatrici, autoclavi, ecc.);
- acquisto/leasing di apparecchiature per una migliore identificazione delle produzioni anche dopo la trasformazione (ulteriori a quanto già previsto dalla normativa sulla tracciabilità);
- acquisto e impiego di nuovi macchinari e dispositivi tecnici per favorire la tracciabilità (es. etichettatrici, insacchettatrici automatiche, vagliatore, software ed hardware, sistemi *blockchain*, strumenti tecnici/informatici per l'acquisizione, l'elaborazione e la distribuzione dei dati, ecc.);
- acquisto/leasing di hardware e software dedicati esplicitamente alla commercializzazione *on-line* dei prodotti o, comunque, a soluzioni innovative di vendita, quando direttamente connessi alle finalità delle operazioni;
- materiali di consumo (es. fascette, sacchi o cassette bio-degradabili, ecc.);

¹ Sono escluse le attrezzature informatiche e relativi software, utilizzate dalle strutture amministrative o contabili dell'impresa

- spese materiali per studi di fattibilità che comprendono indagini/analisi preliminari/progettazione, etc;
- studi finalizzati a favorire il cambiamento dei metodi di pesca/acquacoltura per migliorarne la sostenibilità delle operazioni (es: sostituzione di attrezzature e tecnologie verso macchinari più selettivi e con un minore impatto sull'ambiente marino, compresa l'assistenza nella transizione);
- studi finalizzati alla riduzione delle emissioni e all'ottimizzazione del consumo energetico delle produzioni di pesca/acquacoltura (pescherecci ed impianti) volte a promuovere il risparmio energetico, la gestione di scarti, co-prodotti e sottoprodotti;
- studi, progetti, analisi per l'identificazione di sistemi innovativi di trattamento, lavorazione, conservazione, commercializzazione dei prodotti ittici, ivi incluso il packaging, per accrescere la *shelf-life* dei prodotti;
- studio, sviluppo e diffusione di APP per la vendita diretta e la consegna a domicilio dei prodotti, quando direttamente connessi alle finalità delle operazioni;
- sviluppo di strumenti e metodi di marketing innovativi (conclusione di contratti, preventi, aste, vendite dirette, networking, ecc.);
- sviluppo di sistemi di certificazione per la caratterizzazione del prodotto lungo tutta la filiera ed altre azioni sulla certificazione dei prodotti;
- azioni sulla etichettatura dei prodotti (con eventuali marchi di prodotto, di qualità, di origine, ecc.);
- attività di formazione interna per personale ed associati, per l'attuazione di una o più misure attinenti al Piano di Produzione e Commercializzazione (es: gestione di impresa, competenze tecnico-informatiche, valore delle produzioni, sviluppo di competenze professionali);
- consulenza professionale per le attività previste da progetto (es: consulenze da parte di organizzazioni accreditate per la qualità delle produzioni, organismi di certificazione, consulenze per il Piano di comunicazione e per gli strumenti dei social media da utilizzare);
- azioni di comunicazione, attraverso un piano di divulgazione (es: predisposizione di materiale informativo, workshop con lezioni nelle scuole, realizzazione di pannelli informativi, dépliant ed altro, realizzazione di iniziative ed eventi con il coinvolgimento dei consumatori, ecc., attività di informazione sul consumo dei prodotti ittici, come salute e benessere);
- azioni di diffusione per la pubblicizzazione e promozione del progetto: elaborazione di report, materiali di diffusione (pubblicazioni finali e pubblicità), incontri e seminari (locazioni e utenze, noleggi e leasing di attrezzature, altri servizi di supporto quali allestimenti, interpretariato, animazione, spazi pubblicitari, ecc.);
- campagne di comunicazione e di informazione dei consumatori e per l'apertura di nuovi mercati;
- campagne di promozione di prodotti a denominazione di origine o di marchi di organizzazioni di produttori, marchi con un marchio di qualità o un marchio di qualità ecologica;
- costi del personale riferiti sia a personale dipendente interno alla OP, sia a personale esterno, se non legato da un rapporto di lavoro dipendente, così come disciplinato al paragrafo 6.1 del documento Linee Guida per l'ammissibilità delle spese del PN FEAMPA 2021-2027;

- spese generali (costi generali e costi amministrativi). Si tratta di spese collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione, disciplinate al paragrafo 7.9 del documento Linee Guida per l'ammissibilità delle spese del PN FEAMPA 2021-2027.

Nell'ambito di dette spese rientrano a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- le spese per la tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all'operazione, se previsto da prescrizioni dell'AdG;
- le spese di progettazione e di direzione dei lavori;
- nel caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori pagati dall'intermediario designato, prima del pagamento del saldo finale del programma operativo, previa detrazione degli interessi creditori percepiti sugli acconti;
- le spese per consulenza tecnica e finanziaria, comprese quelle per la predisposizione dell'istanza, nonché le spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit, se direttamente connesse all'operazione cofinanziata;
- le spese per garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari sono ammissibili qualora tali garanzie siano previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'AdG;
- i costi relativi alla gestione amministrativa dell'operazione (locazioni, telefono, luce, riscaldamento, personale amministrativo, canoni, manutenzione attrezzature ufficio, carta, fotocopie, ecc.) da computare per quota parte di utilizzo del progetto;
- ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo per operazioni cofinanziate da parte dei fondi costituisce spesa ammissibile nel limite in cui non sia recuperabile dal beneficiario, anche soggetto pubblico, purché direttamente afferenti a dette operazioni;
- spese di materiale di consumo per la realizzazione dell'intervento entro i limiti del costo unitario previsto per legge;

I costi relativi alla strumentazione e attrezzature occorrenti per la realizzazione di investimenti immateriali quali ad esempio: studi, ricerche, analisi, indagini, attività promozionali, formazione, diffusione della conoscenza ecc., sono riconosciuti solo nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per gli interventi; pertanto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata degli interventi, calcolati secondo i principi contabili generalmente riconosciuti.

Le spese generali sono ammissibili se sono collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione. Nell'ambito delle spese generali per la progettazione, direzione lavori, consulenza tecnica e finanziaria, perizie tecniche o finanziarie, ai fini della verifica sulla congruità di tali costi, è necessaria la presentazione di tre preventivi di spesa confrontabili, prodotti da soggetti indipendenti. Ferma restando la libera scelta della ditta tra i preventivi trasmessi, l'importo del preventivo più basso corrisponderà alla spesa ammissibile.

Le spese generali sono ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima del 12% dell'importo totale delle altre spese ammissibili a beneficiare del finanziamento FEAMPA.

In tal caso, si richiede di fornire un prospetto riepilogativo per permettere all'Amministrazione di valutare l'osservanza del limite del 12% rispetto all'intero importo del progetto. Si chiede di documentare le spese generali già sostenute a costi reali. Le ulteriori spese generali che dovessero

essere sostenute in corso di realizzazione del progetto e che dovranno sempre rientrare tra le tipologie previste ai fini dell'ammissibilità, comprese le spese per missioni, dovranno essere comunque giustificate in sede di rendicontazione sulla base dei principi di congruità e trasparenza, secondo quanto sopra previsto. Tutte le voci di spesa devono essere debitamente giustificate da fatture quietanzate o altro documento avente forza probante equivalente. In sede di accertamento dello stato finale dei lavori, l'importo massimo delle spese generali sostenute è ricondotto alla percentuale indicata in base alla spesa sostenuta ritenuta ammissibile.

In alternativa, come previsto nelle Linee Guida, nel caso in cui il beneficiario opti per il finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti, questo può avvalersi dell'utilizzo dell'opzione disciplinata dall'art. 54 lett. a) del Reg. (UE) 2021/1060, che prevede la copertura delle spese generali connesse al progetto, ovvero i costi indiretti dell'operazione, nella misura del 7% dei costi diretti ammissibili. Si precisa che l'importo complessivo dei costi indiretti non potrà essere superiore al 12% dell'importo totale delle altre spese ammissibili a beneficiare del finanziamento FEAMPA.

Per tutto quanto attiene alla documentazione giustificativa di spesa si rimanda al paragrafo 7.19 delle Linee Guida per l'ammissibilità delle spese del PN FEAMPA 2021-2027.

4.7 TIPOLOGIA DI SPESE NON AMMISSIBILI

Le spese non ammissibili, ai sensi dell'art. 64, par. 1, lettera a), del Reg. (UE) 2021/1060 così come quelle ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 2021/1139, sono indicate nel paragrafo 7.21 delle Linee Guida per l'ammissibilità delle spese del PN FEAMPA 2021-2027.

Sono in generale considerate non ammissibili le spese relative a:

- beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti;
- industrializzazione dei prototipi e dei progetti sviluppati;
- adeguamenti a obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di ulteriore miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;
- acquisto di macchinari e impianti di produzione se non espressamente e direttamente finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del progetto;
- acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati;
- costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni (ad esclusione delle spese di pulizia straordinaria necessarie alla realizzazione degli interventi di progetto);
- servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa (come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità);
- realizzazione di opere tramite commesse interne;
- spese per lavori, beni e servizi o consulenze, fornite da soci;
- spese con funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a normali attività funzionali del beneficiario;
- spese relative a parti o componenti di macchine ed impianti a meno che non siano finalizzate alla realizzazione del prototipo/impianto pilota previsto dal progetto;

- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 7.12 delle Linee Guida per l'ammissibilità delle spese del PN FEAMPA 2021-2027 in tema di "Acquisto di materiale usato";
- opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
- costruzione di strutture;
- software non specialistico e non connesso all'attività del progetto;
- spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto;
- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
- nel caso di acquisto con leasing, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, ecc.);
- spese relative ad opere in sub-appalto per operazioni diverse da quelle realizzate da Enti Pubblici e da tutti i soggetti previsti dal D.Lgs del 31 marzo 2023, n. 36;
- materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate;
- spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le Pubbliche Amministrazioni;
- spese inerenti operazioni materialmente concluse alla data di presentazione della domanda di sostegno;
- l'imposta sul valore aggiunto («IVA») salvo specificati nel paragrafo 7.5 delle Linee Guida per l'ammissibilità delle spese del PN FEAMPA 2021-2027.

4.8 DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria stanziata con il presente Avviso è fissata in € **9.000.000,00** (parte delle risorse della priorità 2, Obiettivo Specifico 2.2, Intervento di codice 02 del Piano finanziario FEAMPA).

4.9 SPESA MASSIMA AMMISSIBILE

Nel caso di PPC proposti a valere sul presente Avviso, così come determinato nel PN FEAMPA 2021-2027 approvato con Decisione della Commissione N C(2024) 3582 *final* del 24 maggio 2024, le Organizzazioni di Produttori possono richiedere un contributo che non superi il 3% del valore medio annuo della produzione commercializzata nel corso dei tre anni civili precedenti alla data di presentazione della domanda. Nel caso di Organizzazioni di Produttori riconosciute recentemente, queste possono richiedere un contributo pari al massimo al 3% del valore medio annuo della produzione, dei relativi membri, immessa sul mercato nel corso dei tre anni civili precedenti.

Qualora la percentuale di conferimento all'OP sia inferiore al 100% della produzione del socio, per il calcolo del 3% del valore medio della produzione, il contributo sarà calcolato applicando il valore medio annuo determinato dalla relativa percentuale di conferimento.

I dati dichiarati potranno essere soggetti a controlli di verifica. Qualora non vi fosse corrispondenza con quanto dichiarato, l'importo del piano sarà decurtato proporzionalmente.

L'aiuto viene concesso a tutti i richiedenti utilmente posizionati nella graduatoria di merito di cui al paragrafo 4.14 del presente Avviso, secondo l'ordine derivante dalla graduatoria.

Le risorse finanziarie disponibili saranno assegnate, in maniera proporzionale e nei limiti della disponibilità finanziaria prevista nel bando, sino a concorrenza con l'ammontare indicato al paragrafo 4.8. Qualora risultassero eventuali fondi residui, questi saranno ripartiti in maniera analoga, tra i beneficiari e nell'ambito della seconda annualità, con successivo nuovo atto di concessione.

4.10 PERIODO DI AMMISSIBILITA' DELLA SPESA

Con riferimento alla operazione 08 di cui al presente Avviso sono ritenute ammissibili le spese effettivamente sostenute dal 1° gennaio 2025, fatte salve le spese dell'annualità 2024 relative unicamente alla predisposizione del PPC in vigore alla data di presentazione dell'istanza di sostegno. Ai fini del riconoscimento delle spese connesse ad operazioni dichiarate già avviate, ma non concluse, alla data di presentazione della domanda di finanziamento e comunque sostenute nel periodo di eleggibilità della spesa di cui sopra, queste devono essere state assunte in conformità alla normativa nazionale e comunitaria vigente, anche in materia fiscale e contabile, effettive e comprovabili, ossia corrispondenti ai documenti attestanti la spesa ed ai relativi pagamenti nonché pertinenti ed imputabili con certezza all'intervento finanziato e rendicontate secondo quanto previsto al paragrafo 4.19 del presente Avviso.

4.11 CUMULABILITÀ CON ALTRI AIUTI

Il sostegno di cui al presente bando non è cumulabile con altre agevolazioni, anche di carattere fiscale, ottenute dal beneficiario per le medesime spese, qualora il cumulo con tali ulteriori aiuti determini un superamento dell'intensità dell'aiuto spettante ai sensi del presente bando.

4.12 APPLICABILITÀ DEGLI AIUTI DI STATO

L'azione attua quanto previsto dall'art. 28 del Reg. (UE) 2021/1139, specificando le condizioni attuative delle operazioni attivabili. Ai sensi dell'art. 10, paragrafo 2, dello stesso Regolamento si evidenzia che *“Gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano tuttavia ai pagamenti erogati dagli Stati membri a norma del presente regolamento e che rientrano nell'ambito d'applicazione dell'articolo 42 TFUE”*. Pertanto, l'attuazione di questo intervento non è soggetta alle norme sugli aiuti di stato.

MODALITA' PROCEDURALI PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO

4.13 PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI FINANZIAMENTO

Per la partecipazione alla selezione i soggetti interessati devono far pervenire l'istanza di finanziamento e tutta la documentazione ad essa inerente, entro e non oltre 45 giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

L'istanza e tutta la documentazione ad essa inerente devono essere inoltrate, a pena di esclusione per irricevibilità, a mezzo pec all'indirizzo aoo.pemac@pec.masaf.gov.it

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di scadenza per la presentazione della domanda, farà fede unicamente la data di invio della pec.

Qualora il termine di scadenza coincida con un giorno festivo, o sabato, o domenica, la data si intende protratta al successivo primo giorno feriale.

Nell'oggetto della pec il proponente deve indicare la seguente dicitura:

“NOME del PROPONENTE - Piani di Produzione e Commercializzazione”

INTERVENTO CODICE: 222302

SCHEMA AZIONE 3:- Sviluppo di organizzazioni di produttori (OP) ed aggregazione aziendale lungo la filiera dei prodotti della pesca ed acquacoltura

OPERAZIONE 08: Preparazione e attuazione dei piani di produzione e di marketing da parte delle organizzazioni di produttori.

Sono considerate irricevibili le domande pervenute con modalità differenti da quelle sopra indicate.

I soggetti interessati potranno inviare richieste di chiarimento per posta elettronica certificata all'indirizzo aoo.pemac@pec.masaf.gov.it entro e non oltre 5 giorni lavorativi antecedenti la data ultima per la presentazione delle istanze sopra indicata e le relative risposte saranno pubblicate nel sito internet del MASAF all'interno della pagina dedicata al presente Avviso.

Per la partecipazione i soggetti interessati devono far pervenire la documentazione così come riportato al paragrafo 4.22 del presente Avviso.

4.14 ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze, l'istruttoria relativa alla verifica dei requisiti di legittimazione e delle condizioni di ricevibilità e ammissibilità delle domande di sostegno sarà curata da una Commissione designata dal Direttore Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura con apposito decreto. La stessa Commissione si occuperà, inoltre, della valutazione dei Piani di Produzione e Commercializzazione.

Le operazioni eseguite dalla Commissione vengono descritte in appositi verbali sottoscritti dai membri che la compongono.

L'Amministrazione può richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 1 lett. b) della L. n. 241/1990 la documentazione integrativa e/o le precisazioni ritenute necessarie per il completamento dell'attività istruttoria.

Il procedimento istruttorio prevede, inizialmente, la verifica di ricevibilità delle domande di sostegno; le domande ritenute ricevibili sono sottoposte alla verifica di ammissibilità e, in ultimo, le domande ammissibili sono sottoposte alla procedura di valutazione con l'assegnazione dei punteggi previsti dai criteri di selezione, ai fini del collocamento nelle graduatorie come di seguito specificato.

Le condizioni presenti nella domanda di sostegno, che in fase di istruttoria siano state validate per l'attribuzione di punteggi utili ai fini della collocazione nelle graduatorie di ammissibilità, predisposte per la concessione degli aiuti, devono essere mantenute almeno sino alla completa realizzazione dell'intervento finanziato. La perdita dei requisiti, qualora comportasse il venir meno del presupposto per la collocazione in graduatoria, determina la decadenza della domanda con la conseguente restituzione delle somme eventualmente già liquidate, maggiorate degli interessi legali.

Ricevibilità delle domande

La Commissione responsabile dell'istruttoria verifica la ricevibilità delle domande pervenute sulla base dei seguenti criteri:

- rispetto dei termini e delle modalità di presentazione della domanda di sostegno;
- completezza della documentazione presentata. Le domande devono essere presentate secondo le disposizioni stabilite dall'Avviso, direttamente dal richiedente o dai soggetti delegati, corredate di tutta la documentazione elencata nell'Avviso.
- corretta sottoscrizione della domanda di sostegno e completezza dei dati in essa riportati.

L'assenza di uno solo dei requisiti di cui ai punti precedenti comporta la non ricevibilità della domanda, con conseguente comunicazione al richiedente delle motivazioni di esclusione. La domanda deve essere completa della documentazione indicata al paragrafo 4.22 del presente Avviso. Nel caso in cui la documentazione presentata non sia completa, l'Amministrazione può richiedere integrazioni ove ammissibili ai sensi della normativa nazionale e comunitaria. L'Amministrazione, prima della formale adozione di un provvedimento di non ricevibilità della domanda di sostegno, comunica ai proponenti, ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/1990, i motivi che ostano all'accoglimento della stessa. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, i proponenti possono presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La suddetta comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine assegnato.

Le domande ritenute ricevibili sono sottoposte all'esame di ammissibilità.

Ammissibilità delle domande

Le domande ricevibili sono sottoposte alla verifica del rispetto dei criteri di riportati nel paragrafo 4.15 del presente Avviso. La non sussistenza anche di un solo criterio di ammissibilità comporta l'esclusione della domanda dalle successive fasi del procedimento.

Il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda e nella documentazione allegata, che dovessero intervenire successivamente alla presentazione dell'istanza stessa.

L'Amministrazione può richiedere integrazioni documentali, interrompendo i termini di conclusione della fase istruttoria. L'Amministrazione, prima della formale adozione di un provvedimento di non ammissibilità della domanda di sostegno, comunica ai proponenti, ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/1990, i motivi che ostano all'accoglimento della stessa. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, i proponenti possono presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La suddetta comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine assegnato.

Valutazione delle domande

Le domande di sostegno ritenute ammissibili vengono sottoposte a valutazione di merito mediante assegnazione di un punteggio per ciascuna istanza, attribuito coerentemente a quanto previsto dai criteri di selezione del PN FEAMPA 21-27 ed al paragrafo 4.16 del presente Avviso.

Durante la fase di valutazione, la Commissione può richiedere integrazioni documentali e chiarimenti, assegnando al beneficiario un termine per la risposta.

Sulla base dei punteggi attribuiti alle singole domande di sostegno, la Commissione provvede a redigere una graduatoria per i PPC.

Graduatoria di merito

La graduatoria di merito contiene l'elenco delle domande ammesse corredate dai relativi punteggi, l'importo del sostegno richiesto, la spesa ammessa, il contributo concesso.

La graduatoria viene approvata con apposito decreto e pubblicata sul sito web del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. La pubblicazione della graduatoria assolve all'obbligo della comunicazione, ai soggetti richiedenti, del punteggio attribuito nonché di avvio del procedimento di archiviazione per le istanze escluse per mancato raggiungimento del punteggio minimo, come indicato al paragrafo 4.16 del presente Avviso.

Il beneficiario può fare richiesta di riesame del punteggio attribuito entro 15 giorni solari dalla pubblicazione della graduatoria sul sito web del MASAF. Decorso il termine di 15 giorni solari dalla pubblicazione della graduatoria sul sito web ed in mancanza di richieste di riesame, la graduatoria diviene definitiva e viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Le istanze inserite nella graduatoria di merito sono ammesse a contributo secondo le modalità indicate al paragrafo 4.19 del presente Avviso.

A chiusura delle operazioni di cui sopra l'Autorità di Gestione emette e notifica gli atti di concessione del sostegno in favore dei beneficiari risultati ammissibili e finanziabili in graduatoria, unitamente al prospetto delle attività approvate e dei relativi importi ammessi al finanziamento.

4.15 CRITERI DI AMMISSIBILITA' DELL'ISTANZA DI FINANZIAMENTO

I richiedenti devono possedere tutti i requisiti, previsti dal presente paragrafo, alla data di presentazione della domanda di sostegno.

I predetti requisiti devono essere posseduti anche dopo la presentazione della domanda di sostegno e per tutto il periodo di attuazione dell'intervento.

I medesimi requisiti, qualora applicabili, devono essere posseduti anche da professionisti/esperti e/o da società/enti esterni coinvolti nell'esecuzione delle attività previste dal presente Avviso tramite incarichi e/o affidamenti di servizi da parte del richiedente.

Nella tabella che segue si riportano i criteri di ammissibilità per l'ammissione al finanziamento.

Criteri di ammissibilità

OPERAZIONI A REGIA
<i>SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO</i>
Organizzazioni di produttori del settore della pesca e dell'acquacoltura riconosciute ai sensi del Reg. (UE) n. 1379/2013.
<i>CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITA'</i>
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente
<i>CRITERI DI AMMISSIBILITA' RELATIVI ALLE OPERAZIONI ATTIVATE</i>
Le Operazioni concorrono all'Obiettivo Specifico 2.2 del FEAMPA 21-27
L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMPA e dell'art. 35 del Reg. (UE) 1380/2013 (PCP).
Il Piano concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui agli artt. 3 e 7 del Reg. (UE) n. 1379/2013 (OCM); include le misure previste dall'art. 8 del Reg. (UE) n.1379/2013, così come modificato dall'art. 2 del Reg. (UE) 2020/560, e della Raccomandazione della Commissione del 3 marzo 2014; associa ogni misura, identificata dal piano, ad indicatori di realizzazione e di risultato coerenti con gli obiettivi della misura stessa.
<i>CRITERI DI AMMISSIBILITA' DEL SOGGETTO RICHIEDENTE</i>
Il richiedente non rientra nei casi di cui all'art. 136, par 1 del Reg. (UE EURATOM) 2018/1046
Il richiedente non rientra nei casi di cui all'art. 11, par. 1 e 3 del Reg. (UE) 2021/1139

Ai sensi dell'art. 136, par. 1 del Reg. (UE EURATOM) 2018/1046, la domanda di sostegno non è ammissibile se presentata da richiedente che:

- a) versi in stato di fallimento, o sia oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione, o versi in stato di amministrazione controllata, o abbia stipulato un concordato preventivo con i creditori, o abbia cessato le sue attività, o si trovi in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale;
- b) abbia subito sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che accerti che egli non ha ottemperato a obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, o a obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali, secondo il diritto applicabile;
- c) abbia subito sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che accerti che egli si è reso colpevole di gravi illeciti professionali per aver violato le leggi o i regolamenti applicabili o i principi deontologici della professione esercitata, o per aver tenuto qualsiasi condotta illecita che incida sulla propria credibilità professionale, qualora dette condotte denotino un intento doloso o una negligenza grave²;

² In particolare, l'articolo comprende espressamente le seguenti ipotesi:

- i. aver reso in modo fraudolento o negligente false informazioni ai fini della verifica dell'assenza di motivi di esclusione o del rispetto dei criteri di ammissibilità o di selezione o nell'esecuzione dell'impegno giuridico;
- ii. aver concluso accordi con altre persone o entità allo scopo di provocare distorsioni della concorrenza;

- d) abbia subito sentenza definitiva che accerti che egli si è reso colpevole di:
- i. frode, ai sensi dell'art. 3 della Direttiva (UE) 2017/1371³ e dell'art. 1 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee⁴;
 - ii. corruzione, quale definita all'art. 4, par. 2, della Direttiva (UE) 2017/1371⁵ o corruzione attiva ai sensi dell'art. 3 della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea⁶, o condotte, quali definite all'art. 2, par. 1, della Decisione Quadro 2003/568/GAI⁷, o corruzione, quale definita in altre legislazioni vigenti;
 - iii. comportamenti connessi a un'organizzazione criminale, di cui all'art. 2 della Decisione Quadro 2008/841/GAI⁸;
 - iv. riciclaggio o finanziamento del terrorismo ai sensi dell'art. 1, par. 3, 4 e 5, della Direttiva (UE) 2015/849⁹;
 - v. reati terroristici o reati connessi ad attività terroristiche, quali definiti rispettivamente all'art. 1 e all'art. 3 della Decisione Quadro 2002/475/GAI¹⁰, ovvero istigazione, concorso o tentativo di commettere tali reati, quali definiti all'art. 4 di detta Decisione;
 - vi. lavoro minorile e altri reati relativi alla tratta di esseri umani di cui all'art. 2 della Direttiva 2011/36/UE¹¹;
- e) abbia mostrato significative carenze nell'adempire ai principali obblighi ai fini dell'esecuzione di un impegno giuridico finanziato dal bilancio (dell'Unione e/o dello Stato), che hanno causato la risoluzione anticipata di un impegno giuridico, o hanno comportato l'applicazione della clausola penale o di altre penali contrattuali, o sono state evidenziate da un ordinatore, dall'OLAF o dalla Corte dei conti in seguito a verifiche, audit o indagini;

iii. aver violato i diritti di proprietà intellettuale;

iv. aver tentato di influenzare l'iter decisionale dell'ordinatore responsabile nel corso della procedura di aggiudicazione di attribuzione;

v. aver tentato di ottenere informazioni riservate che potessero conferirle vantaggi indebiti nell'ambito della procedura di aggiudicazione o di attribuzione.

³ Direttiva (UE) n. 2017/1371 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 05/07/2017 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28/07/2017, pag. 29).

⁴ Convenzione stabilita dall'atto del Consiglio del 26 luglio 1995, elaborata in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione Europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee (GU C 316 del 27/11/1995, pag. 48).

⁵ Già dettagliata alla prima nota del punto i).

⁶ Convenzione, stabilita dall'atto del Consiglio del 26 maggio 1997, elaborata in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione Europea relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità Europee o degli Stati membri dell'Unione Europea (GU C 195 del 25.06.1997, pag. 2).

⁷ Decisione Quadro 2003/568/GAI del Consiglio del 22/07/2003 adottata a norma del Titolo VI del Trattato sull'Unione Europea, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31/07/2003, pag. 54).

⁸ Decisione Quadro 2008/841/GAI del Consiglio del 24/10/2008 adottata a norma del Titolo V del Trattato sull'Unione Europea, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 del 11/11/2008, pag. 42).

⁹ Direttiva (UE) n. 2015/849 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20/05/2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il Reg. (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la Direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 05/06/2015, pag. 73).

¹⁰ Decisione Quadro 2002/475/GAI del Consiglio del 13/06/2002 adottata a norma del Titolo VI del Trattato sull'Unione Europea, relativa alla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22/06/2002, pag. 3).

¹¹ Direttiva (UE) n. 2011/36 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 05/04/2011 concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la Decisione Quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15/04/2011, pag. 1).

- f) abbia subito sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che accerti che egli ha commesso un'irregolarità ai sensi dell'art. 1, par. 2, del Reg. (CE, EURATOM) n. 2988/1995¹²;
- g) abbia subito sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che accerti che egli ha creato un'entità in una giurisdizione diversa, con l'intento di eludere obblighi fiscali, sociali o altri obblighi giuridici nella giurisdizione in cui ha la sede sociale, l'amministrazione centrale o la sede di attività principale;
- h) abbia subito sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che accerti che egli ha creato un'entità con l'intento di cui sopra alla lett. g).

Il periodo di durata dell'esclusione dalla procedura, e il termine di prescrizione, sono previsti dallo stesso Reg. (UE, EUROATOM) n. 2018/1046, all'art. 139.

Ai sensi dell'art. 11 par. 1, del Reg. (UE) 2021/1139 la domanda di sostegno non è ammissibile se l'autorità competente ha accertato che il richiedente:

- a) ha commesso infrazioni gravi ai sensi dell'art. 42 del Reg. (CE) n. 1005/2008 del Consiglio¹³ o dell'art. 90 del Reg. (CE) n. 1224/2009 o di altri atti legislativi adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel quadro della PCP;
- b) ha partecipato allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di pescherecci inclusi nell'elenco unionale delle navi INN di cui all'art. 40, paragrafo 3, del Reg. (CE) n. 1005/2008, o di una nave battente bandiera di un paese identificato come paese terzo non cooperante ai sensi dell'art. 33 di tale Regolamento;
- c) ha commesso uno qualsiasi dei reati ambientali di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁴, se la domanda di sostegno è presentata a norma dell'art. 27 del presente Regolamento.

Ai sensi del paragrafo 2 dello stesso articolo, se una qualsiasi delle situazioni di cui al paragrafo 1 si verifica durante il periodo compreso tra la presentazione della domanda di sostegno e cinque anni dopo l'esecuzione del pagamento finale, il sostegno corrisposto a titolo del FEAMPA e relativo a tale domanda è recuperato dal beneficiario del sostegno in conformità dell'art. 44 del Reg. (UE) 2021/1139 e dell'art. 103 del Reg. (UE) 2021/1060.

Così come stabilito al paragrafo 3 dell'art. 11 del Reg. (UE) 2021/1139, una domanda di sostegno presentata da un richiedente è inammissibile per un periodo di tempo determinato stabilito a norma del paragrafo 4 del presente articolo se l'autorità competente ha accertato con decisione definitiva che

¹² Reg. (CE, EURATOM) n. 2988/1995 del Consiglio, del 18/12/1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1). L'art. 1 co. 2 recita "Costituisce irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestite, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto delle Comunità, ovvero una spesa indebita."

¹³ Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1)

¹⁴ Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28).

il richiedente ha commesso una frode quale definita all'art. 3 della direttiva (UE) 2017/1371, nell'ambito del FEAMP o del FEAMPA.

Ai sensi del paragrafo 5 del presente articolo, gli Stati membri possono applicare, conformemente alle norme nazionali, un periodo di inammissibilità più lungo di quello stabilito a norma del paragrafo 4. Gli Stati membri possono applicare un periodo di inammissibilità anche alle domande di sostegno presentate dagli operatori della pesca nelle acque interne che hanno commesso infrazioni gravi quali definite dalle norme nazionali.

4.16 CRITERI DI SELEZIONE E NOTA METODOLOGICA

La valutazione dei Piani di Produzione e Commercializzazione presentati avviene sulla base dei criteri di selezione specifici dell'intervento. I criteri per la selezione sono riportati nella tabella che segue.

OPERAZIONE A REGIA				
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C (0<C<1)	Peso (Ps)	Punteggio P=C*Ps
CRITERI TRASVERSALI				
T1	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organismi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile, ovvero la maggioranza della forza lavoro è di sesso femminile (T1)	T1=NO C=0 T1=SI C=1	1	
T2	Minore età del rappresentante legale ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionale ovvero minore età della maggioranza della forza lavoro (T2)	T2 (o media) >40 anni C=0 T2 (o media) ≤40 anni C=1	1	
CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE				
SR1	Il richiedente (R1) è una Micro, Piccola e Media Impresa (PMI)	R1=Micro C=1 R1=Piccola C=0,9 R1=Media C=0,8	5	
SR2	Il richiedente (R2) è in possesso della certificazione per la parità di genere in base alla prassi UNI/PdR125:2022	R2=SI C=1 R2=NO C=0	1	
SR3	Esperienza del richiedente (R3) nel campo dell'inclusione sociale	R3=SI C=1 R3=NO C=0	1	
SR4	Numero di dipendenti presenti in azienda con disabilità (R4)	R4=0 C=0 0<R4≤2 C=0,8 2<R4 C=1	1	
SR5	Numero di soggetti partecipanti all'iniziativa in partenariato (R5)	R5=1 C=0 1<R5≤3 C=0,8 3<R5 C=1	1	
SR6	Il richiedente è una OP che risulti dotata o che si impegni a munirsi di Sistemi di gestione ambientale (EMAS, ISO 14001) (R6)	R6=SI C=1 R6=NO C=0	10	

SR7	Il richiedente è una OP con soci costituiti da imprese a titolarità femminile o con maggioranza femminile (R7)	R7=SI C=1 R7=NO C=0	1	
SR8	Numero di produttori all'interno dell'organizzazione (R8)	R8=1 C=0 1<R8<=3 C=0,8 3<R8 C=1	2	
SR9	Volume di produzione commercializzabile delle specie riconosciute in caso di OP della pesca (R9)	R9<=5% C=0 5<R9<20% C=Prod comm/Prod tot comp. 20<=R9 C=1	2	
SR10	Volume di produzione commercializzabile delle specie riconosciute in caso di OP dell'acquacoltura (R10)	R10<=5% C=0 5<R10<20% C=Prod comm/Prod tot reg. 20<=R10 C=1	2	
CRITERI QUALITATIVI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE				
Q1	Coerenza con gli obiettivi dell'azione (Q1)	Q1=alta C=1 Q1=media C=0,9 Q1=bassa C=0,8	40	
Q2	Numero di nuovi posti di lavoro assegnati a donne (PD)/numero di nuovi posti di lavoro (PT) (Q2)	0%≤PD≤50% C=PD/0,5*PT PD>50% C=1	1	
Q3	Numero di nuovi posti di lavoro assegnati a giovani (PG)/numero di nuovi posti di lavoro (PT) (Q3)	0%≤PG<50% C=PG/PT PG>50% C=1	1	
Q4	L'iniziativa prevede azioni specifiche ovvero soluzioni innovative per l'inclusione sociale (Q4)	Q4=SI C=1 Q4=NO C=0	1	
Q5	L'iniziativa prevede azioni di informazione e comunicazione (Q5)	Q5=SI C=1 Q5=NO C=0	5	
Q6	L'iniziativa capitalizza attività già realizzate cofinanziate dal FEAMP o da altri Fondi/Programmi UE o nazionali quali ad esempio Interreg, LIFE, Horizon (Q6)	Q6=SI C=1 Q6=NO C=0	1	
Q7	L'iniziativa ricade in uno dei Comuni individuati nella SNAI ovvero riguarda iniziative coerenti con la SNAI (Q7)	Q7=SI C=1 Q7=NO C=0	1	
Q8	L'intervento prevede azioni complementari e/o sinergiche a quelle finanziate con altri Fondi dell'Unione Europea/nazionali o Strategie macroregionali (Q8)	Q8=SI C=1 Q8=NO C=0	1	
CRITERI SPECIFICI DELLE OPERAZIONI ATTIVATE				
SO1	Numero di tipologie di operazioni attivate (O1)	O1=1 C=0 O1=Max C=1	0	
SO2	Adeguatezza delle azioni del Piano (PPC) rispetto agli obiettivi (ciascuna azione è collegata ad un obiettivo specifico e risulta ad esso coerente) (O2)	O2=NO C=0 O2=SI C=1	5	
SO3	Il Piano (PPC) contiene per ciascuna azione informazioni complete e dettagliate che consentono di verificare la capacità concreta di ciascuna di esse di contribuire efficacemente al conseguimento dei risultati attesi, anche in relazione al rapporto costi/benefici (O3)	O3=NO C=0 O3=SI C=1	3	
SO4	La tempistica prevista risulta coerente rispetto alle attività da svolgere (O4)	O4=NO C=0 O4=SI C=1	2	

SO5	Per ciascuna misura identificata dal Piano di Produzione e Commercializzazione (PPC) sono riportati indicatori appropriati di realizzazione e di risultato, come indicato alla sezione 8 della Raccomandazione 2014/117/UE, in grado di consentire il controllo della loro attuazione e di verificare il raggiungimento dell'obiettivo (O5)	O5 = 0 presenza di indicatori generici O5 =1 presenza di indicatori misurabili per tutte le misure previste del PPC	1	
SO6	L'iniziativa prevede altre forme di aggregazione aziendale tra gli operatori di settore (es. Consorzi di gestione) o reti di commercializzazione (O6)	O6 =NO C=0 O6 =SI C=1	n.a.	
SO7	L'iniziativa prevede l'utilizzo di prodotto proveniente da sbarchi delle flotte o da impianti acquicoli locali (O7)	O7 =SI C=1 O7 =NO C=0	10	
TOTALE			100	

La metodologia del calcolo da applicare è riportata nel documento generale sui *Criteri di selezione* presentato nella prima seduta del Comitato di Sorveglianza del 22 marzo 2023 e approvato con procedura scritta del 10 maggio 2023.

Il valore del punteggio assunto da ciascun parametro come anche quello finale sarà approssimato alla seconda cifra decimale. Al termine dell'assegnazione del punteggio entreranno in graduatoria solo le istanze che raggiungeranno un punteggio pari o superiore a 40 punti.

Di seguito si riportano le note per l'applicazione di ciascun criterio di selezione:

N.	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Nota metodologica
CRITERI TRASVERSALI		
T1	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organismi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile, ovvero la maggioranza della forza lavoro è di sesso femminile	Il legale rappresentante è di sesso femminile, ovvero la maggioranza delle quote dell'organo decisionale è detenuta da persone di sesso femminile, ovvero la maggioranza della forza lavoro della componente femminile sulla forza lavoro complessiva del richiedente deve essere calcolata in termini di ULA; tale rapporto dovrà essere superiore al 50% per il conseguimento del valore pari ad 1 del coefficiente C
T2	Minore età del rappresentante legale ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionale ovvero minore età della maggioranza della forza lavoro	Minore età del legale rappresentante, ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionali ovvero la minore età della forza lavoro, così come la forza lavoro totale, deve essere calcolata in termini di ULA; il rapporto tra la forza lavoro di unità lavorative con età inferiore o uguale ad anni 40 e la forza lavoro totale dovrà essere superiore al 50% per il conseguimento del valore pari ad 1 del coefficiente C
CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE		
SR1	Il richiedente è una Micro, Piccola e Media Impresa (PMI)	I dettagli sui parametri di riferimento delle PMI sono contenuti nella Raccomandazione dell'Unione Europa n. 2003/361/CE, recepita in Italia con il Decreto Ministeriale 18 aprile 2005. Il criterio mira a favorire le imprese aventi parametri di forza lavoro e consistenza dei bilanci più piccoli

SR2	Il richiedente è in possesso della certificazione per la parità di genere in base alla prassi UNI/PdR125:2022	Riferimento alle linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere previsto dall'UNI Ente Italiano di Normazione.
SR3	Esperienza del richiedente nel campo dell'inclusione sociale	Dovrà essere valutato se il richiedente ha partecipato a corsi di formazione ovvero ha lavorato nel campo del sociale, anche in maniera volontaria, ovvero ha avviato processi di inclusione sociale Nel caso di imprese tale requisito per essere valutato con coefficiente C pari ad uno, può essere posseduto dal rappresentante legale, amministratore unico ovvero da uno dei componenti dell'organo decisionale.
SR4	Numero di dipendenti presenti in azienda con disabilità	Il parametro è sempre calcolato in termini di ULA assegnando il valore zero al coefficiente C nel caso di ULA per i dipendenti con disabilità pari a zero e valore del coefficiente C pari ad 1 nel caso di ULA per i dipendenti con disabilità pari a valore massimo. Il criterio è valutato attraverso una distribuzione a gradini declinata dall'Organismo attuatore. Ad esempio $C=0$ ULA=0; $C=0,8$ $0 < ULA \leq 2$; $C=1$ ULA>2
SR5	Numero di soggetti partecipanti all'iniziativa in partenariato	Il criterio è valutato attraverso una distribuzione a gradini declinata dall'Organismo attuatore. Ad esempio $C=0$ $R5=1$; $C=0,8$ $1 < R5 \leq 3$; $C=1$ $R5 > 3$
SR6	Il richiedente è una OP che risulti dotata o che si impegni a munirsi di Sistemi di gestione ambientale (EMAS, ISO 14001).	Per ottenere il valore del coefficiente pari ad 1 il richiedente deve essere una OP che risulti dotata o che si impegni a munirsi di Sistemi di gestione ambientale (EMAS, ISO 14001).
SR7	Il richiedente è una OP con soci costituiti da imprese a titolarità femminile o con maggioranza femminile	Per ottenere il valore del coefficiente pari ad 1 il richiedente deve essere una OP con soci costituiti da imprese a titolarità femminile o con maggioranza femminile.
SR8	Numero di produttori all'interno dell'organizzazione	Il criterio è valutato assegnando un valore del coefficiente C in relazione al numero di produttori all'interno dell'organizzazione. Ad es. $C=0$ $R8=1$; $C=0,8$ $1 < R8 \leq 3$; $C=1$ $R8 > 3$
SR9	Volume di produzione commercializzabile delle specie riconosciute in caso di OP della pesca	Il criterio è valutato assegnando un valore del coefficiente C in relazione al volume di produzione commercializzabile delle specie riconosciute in caso di OP della pesca. Ad es. $C=0$ $R9 \leq 5\%$; $C=$ produzione commercializzabile della OP/produzione totale su base compartimentale $5\% < R9 < 20\%$ $C=1$ $R9 \leq 20\%$
SR10	Volume di produzione commercializzabile delle specie riconosciute in caso di OP dell'acquacoltura	Il criterio è valutato assegnando un valore del coefficiente C in relazione al volume di produzione commercializzabile delle specie riconosciute in caso di OP dell'acquacoltura. Ad es. $C=0$ $R10 \leq 5\%$; $C=$ produzione commercializzabile della OP/produzione totale su base regionale $5\% < R10 < 20\%$; $C=1$ $R10 \leq 20\%$;
CRITERI QUALITATIVI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE		
Q1	Coerenza con gli obiettivi dell'azione	Il livello di coerenza è valutato in: alto quando il progetto è coerente e pienamente rispondente alla necessità di rendere competitivo, resiliente e sostenibile il settore medio quando non è del tutto rispondente alle, esigenze del settore e basso quando centra parzialmente l'obiettivo dell'azione. Ad es. $C=1$ $Q1$ =alto; $C=0,9$ $Q1$ =medio; $C=0,8$ $Q1$ =basso
Q2	Numero di nuovi posti di lavoro assegnati a donne (PD)/numero di nuovi posti di lavoro (PT)	I posti di lavoro sono computati mediante l'utilizzo delle ULA e si riferiscono ai posti di lavoro creati a seguito della realizzazione dell'operazione. $C=PD/0,5*PT$ $0\% \leq PD \leq 50\%$; $C=1$ $PD > 50\%$
Q3	Numero di nuovi posti di lavoro assegnati a giovani (PG)/numero di nuovi posti di lavoro (PT)	I posti di lavoro sono computati mediante l'utilizzo delle ULA e si riferiscono ai posti di lavoro creati a seguito della realizzazione dell'operazione. $C=PG/PT$ $0\% \leq PG < 50\%$; $C=1$ $PG > 50\%$

Q4	L'iniziativa prevede azioni specifiche ovvero soluzioni innovative per l'inclusione sociale	Il criterio mira a favorire operazioni che tendono ad innovare la propria organizzazione lavorativa e le strutture per favorire l'inclusione sociale, quale ad esempio quelle legate al rafforzamento delle competenze digitali (<i>smart working skills</i>)
Q5	L'iniziativa prevede azioni di informazione e comunicazione	Il beneficiario, per l'ottenimento del valore del coefficiente pari ad 1, deve attuare iniziative di comunicazione ed informazione sulle attività progettuali ed i risultati ottenuti e presentare un adeguato Piano di Comunicazione
Q6	L'iniziativa capitalizza attività già realizzate cofinanziate dal FEAMP o da altri Fondi/Programmi UE o nazionali quali ad esempio Interreg, LIFE, Horizon	Il beneficiario, per l'ottenimento del valore del coefficiente pari ad 1, deve realizzare un'operazione che valorizza, diffonde, riusa, trasferisce risultati/output di un'altra operazione finanziata dal FEAMP o da altri Fondi/Programmi UE o nazionali quali ad esempio Interreg, Life, Horizon
Q7	L'iniziativa ricade in uno dei Comuni individuati nella SNAI ovvero riguarda iniziative coerenti con la SNAI	Per l'ottenimento del valore del coefficiente C pari ad 1 l'intervento deve riguardare iniziative relative alla Strategia Nazionale per le Aree Interne (es investimenti in uno dei comuni della SNAI ovvero attività che riguardano la SNAI).
Q8	L'intervento prevede azioni complementari e/o sinergiche a quelle finanziate con altri Fondi dell'Unione Europea/nazionali o Strategie macroregionali	Il beneficiario, per l'ottenimento del valore del coefficiente pari ad 1, deve realizzare un'operazione complementare ovvero sinergica ad almeno un'altra finanziata con altri Fondi dell'Unione Europea o nazionali o che contribuisce all'implementazione delle Strategie macroregionali e di bacino marittimo
CRITERI SPECIFICI DELLE OPERAZIONI ATTIVATE		
SO1	Numero di tipologie di operazioni attivate	La metodologia di calcolo del criterio dipende dal numero delle operazioni attivabili dall'intervento; così ad esempio se l'intervento prevede la possibilità di attivare l'operazione 8 di cui alla tabella 7 dell'allegato II del Reg.(UE) n.2022/79, il criterio è valutato assegnando un valore del coefficiente C in relazione al numero di operazioni attivate ad es. 1 op, C=0; 2 op C=1
SO2	Adeguatezza delle azioni del Piano (PPC) rispetto agli obiettivi (ciascuna azione è collegata ad un obiettivo specifico e risulta ad esso coerente)	Il coefficiente C assume valore 1 se l'iniziativa prevede azioni dettagliate collegate e coerenti con gli obiettivi specifici del Piano (PPC)
SO3	Il Piano (PPC) contiene per ciascuna azione informazioni complete e dettagliate che consentono di verificare la capacità concreta di ciascuna di esse di contribuire efficacemente al conseguimento dei risultati attesi, anche in relazione al rapporto costi/benefici	Il coefficiente C assume valore 1 se l'iniziativa prevede informazioni complete e dettagliate che consentono di verificare la capacità concreta di ciascuna di esse di contribuire efficacemente al conseguimento dei risultati attesi, anche in relazione al rapporto costi/benefici
SO4	La tempistica prevista risulta coerente rispetto alle attività da svolgere	Il coefficiente C assume valore 1 se l'iniziativa prevede una tempistica coerente rispetto alle attività da svolgere.
SO5	Per ciascuna misura identificata dal Piano di Produzione e Commercializzazione (PPC) sono riportati indicatori appropriati di realizzazione e di risultato, come indicato alla sezione 8 della Raccomandazione 2014/117/UE, in	Il coefficiente C assume valore 1 se l'iniziativa prevede di associare ogni misura, identificata dal piano (PCC), ad indicatori di realizzazione e di risultato coerenti con gli obiettivi delle misure previste, così come indicato nella sezione 8 della Raccomandazione della Commissione del 3 marzo 2014, n. 2014/117/UE. O5 = 0 presenza di indicatori generici; O5 =1 presenza di indicatori misurabili per tutte le misure previste del PPC

	grado di consentire il controllo della loro attuazione e di verificare il raggiungimento dell'obiettivo	
SO6	L'iniziativa prevede altre forme di aggregazione aziendale tra gli operatori di settore (es. Consorzi di gestione) o reti di commercializzazione	n.a.
SO7	L'iniziativa prevede l'utilizzo di prodotto proveniente da sbarchi delle flotte o da impianti acquicoli locali	Il coefficiente C assume valore 1 se l'iniziativa prevede l'utilizzo di prodotto proveniente dagli sbarchi delle flotte o da impianti acquicoli locali.

4.17 CONCESSIONE

A seguito dell'istruttoria e all'esito della pubblicazione delle graduatorie è predisposto il decreto di concessione del sostegno relativo alla singola annualità del PPC e relativo a ciascun beneficiario. Nessun diritto o pretesa può configurarsi in capo al richiedente ammesso a finanziamento fino a tale momento, salva diversa disposizione di questa Amministrazione. A tal fine, l'Amministrazione, nei termini di volta in volta necessari, richiede al soggetto proponente l'invio della documentazione comprovante la veridicità delle autodichiarazioni rilasciate.

L'Amministrazione, in caso di ammissione al finanziamento ed in ogni ipotesi ritenuta opportuna, richiede, con apposita comunicazione, l'originale o la copia autentica della documentazione a controprova delle autocertificazioni rese ex artt. 46 e 47 del DPR 445/00 rese alla presentazione dell'istanza dal richiedente. La mancata o la parziale produzione di quanto richiesto costituisce, di per sé, causa di esclusione.

Il richiedente ammesso a finanziamento (beneficiario finale), ai fini dell'emanazione del decreto di concessione, è tenuto alla modifica/aggiornamento della documentazione presentata secondo le indicazioni eventualmente fornite dall'Amministrazione.

L'atto di concessione viene notificato al soggetto beneficiario interessato. Dalla data di notifica del decreto di concessione deve prendere avvio l'esecuzione delle attività progettuali, salvo diversa disposizione di questa Amministrazione, che devono concludersi entro il termine individuato al paragrafo 4.4.

Il beneficiario finale è tenuto agli adempimenti di monitoraggio specificati nel decreto di concessione. Questa Amministrazione eroga l'importo stabilito nel decreto di concessione con le modalità descritte al paragrafo 4.20.

Il soggetto selezionato deve mantenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata a tutte le transazioni relative alle attività di cui al progetto attraverso l'indicazione degli elementi da inserire nei giustificativi di spesa (paragrafo 7.19 delle Linee Guida per l'ammissibilità delle spese del PN FEAMPA 2021-2027).

4.18 PROROGHE E VARIANTI

Tempi di realizzazione del progetto

I progetti devono essere ultimati e rendicontati entro il termine finale indicato nel cronoprogramma contenuto nei PPC, pena la decadenza dal beneficio del contributo.

I PPC devono contenere un calendario di esecuzione delle misure di cui alla Raccomandazione 2014/117/UE e delle relative spese previste chiaramente ripartiti per ciascuna annualità del piano.

Proroghe

Le richieste di proroga, debitamente giustificate dal beneficiario e contenenti il nuovo cronogramma degli interventi (ove previsto), devono essere comunicate entro i 60 giorni precedenti il termine fissato per la conclusione dei lavori all'ufficio istruttore competente. Quest'ultimo, previa istruttoria, accerta e verifica le condizioni dichiarate dal soggetto beneficiario e concede o meno la proroga per l'ultimazione dell'operazione.

In ogni caso può essere concessa una sola proroga e per un periodo non superiore a 4 (quattro) mesi. Tutte le attività vengono registrate sul Sistema Informatico.

Varianti

Con riferimento alla singola operazione finanziata sono considerate varianti in corso d'opera:

- modifiche del quadro economico originario;
- modifiche tecniche sostanziali alle operazioni approvate intese come modifiche che alterano considerevolmente gli elementi essenziali originariamente previsti nel progetto.

Le varianti in corso d'opera devono essere preventivamente richieste alla struttura competente per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi. La richiesta deve essere corredata della necessaria documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare al progetto approvato ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante.

Possono essere concesse varianti in corso d'opera a condizione che l'iniziativa progettuale conservi la sua funzionalità complessiva, che i nuovi interventi siano coerenti con gli obiettivi e le finalità dell'operazione e che la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del progetto.

Una variante in corso d'opera, qualora concessa, non può in ogni caso comportare un aumento del contributo, così come determinato al momento dell'approvazione del progetto, nonché un aumento dei tempi di realizzazione. Qualora le varianti fossero valutate inammissibili, in tutto o in parte, il contributo eventualmente concesso deve essere proporzionalmente ridotto. Eventuali maggiori spese rimangono a carico del beneficiario.

Non sono, altresì, ammissibili varianti che comportano una modifica delle categorie di spesa¹⁵ del quadro economico originario e, pertanto, possono essere consentite esclusivamente varianti riferite alla medesima natura e specificità dei beni. In ogni caso l'importo oggetto di variante non può oltrepassare la soglia del 35% riferito al costo totale dell'investimento finanziato, al netto delle spese generali, e non possono essere oggetto di variante le richieste di riutilizzo di eventuali economie derivanti dalla realizzazione dell'iniziativa.

Viene inoltre precisato che, qualora l'operazione sia stata finanziata sulla base di una graduatoria, non può essere autorizzata una variante che comporti una modifica del punteggio attribuibile tale da far perdere all'operazione stessa i requisiti sulla base dei quali è stata attribuita la priorità e, in conseguenza, collocata in posizione utile per l'autorizzazione al finanziamento.

¹⁵ *Investimenti strutturali, macchine ed attrezzature, Acquisto immobili, Spese per attività di formazione/consulenza, Spese per attività di studi/monitoraggio/ricerca, Premi ed indennità*

Non sono considerate varianti gli adeguamenti tecnici del progetto, ovvero modifiche riferite a particolari soluzioni esecutive o di dettaglio, ivi comprese l'adozione di soluzioni tecniche migliorative. Tali adeguamenti devono essere contenuti entro un importo non superiore al 10% delle singole categorie dei lavori del computo metrico ammesse e approvate, non devono comportare un aumento del costo totale dell'investimento ed, in ogni caso, non potranno oltrepassare la soglia del 20% rispetto al totale della spesa ammessa al netto delle spese generali.

Per quanto concerne l'aumento dei prezzi di mercato ed il cambio di fornitore e della marca dell'attrezzatura non sono considerate varianti nel caso in cui interessano una quota non superiore al 15% del costo totale dell'operazione finanziata.

La maggiore spesa rimane a carico del beneficiario.

Qualora intervengano modifiche del quadro economico originario non eccedenti il 10% del costo totale dell'investimento ammesso, fermo restando quanto disposto nel presente paragrafo, il Direttore dei Lavori (ove presente), d'intesa con il beneficiario, può disporre la realizzazione di tali modificazioni che possono essere approvate direttamente in fase di accertamento finale da parte del soggetto controllore.

È comunque stabilito che la modifica al piano d'investimenti sia preventivamente comunicata all'Ufficio istruttore competente.

In tutti gli altri casi le varianti devono essere preventivamente autorizzate dall'Ufficio istruttore competente, che provvede ad approvarle con apposito provvedimento.

I lavori, le forniture e gli acquisti previsti in variante possono essere realizzati dopo l'inoltro della richiesta e prima della eventuale formale approvazione della stessa. La realizzazione della variante non comporta alcun impegno da parte dell'Amministrazione e le spese eventualmente sostenute restano, nel caso di mancata approvazione della variante, a carico del beneficiario.

La realizzazione di una variante non autorizzata comporta, in ogni caso, il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante, fermo restando che l'iniziativa progettuale realizzata conservi la sua funzionalità. In tale circostanza, possono essere riconosciute le spese, approvate in sede di istruttoria e riportate nel quadro economico di cui all'atto di concessione del sostegno, non interessate al progetto di variante. In caso contrario si procede alla revoca dei benefici concessi.

4.19 EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO E CONTROLLI

L'erogazione del contributo può avvenire secondo le seguenti modalità:

- Anticipo di progetto: erogazione di un anticipo del contributo concesso, previa presentazione di apposita domanda da parte del richiedente. L'erogazione dell'anticipo è subordinata alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria pari all'importo dell'anticipo concesso in analogia a quanto previsto dall'art 125 comma 1 D. Lgs 36/2023.

Gli anticipi, in conformità all'art. 91 c. 5 lettera b) del Reg. (UE) 2021/1060 possono essere corrisposti per un importo non superiore al 40% dell'importo dell'aiuto ammesso al beneficiario e riportato nel decreto di concessione ed è calcolato per ogni programma annuale del PPC sulla base dell'importo ammesso, per singola annualità. Per quanto riguarda la seconda annualità, ove risultassero fondi residui e in base alle disponibilità finanziarie, gli anticipi corrisposti per un importo non superiore al 40% saranno calcolati in base all'importo dell'aiuto ammesso al beneficiario e riportato nel decreto di

concessione, secondo quanto previsto dal paragrafo 4.9 del presente Avviso.

Gli anticipi sono coperti dalle spese sostenute dai beneficiari nell'attuazione dell'operazione e sono giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente presentati successivamente in fase di rendicontazione ed entro i termini stabiliti per la presentazione delle domande di pagamento; in caso contrario, la successiva domanda di pagamento è rettificata di conseguenza.

- Spese sostenute prima della presentazione dell'istanza
Per spese già sostenute si intendono le spese documentate nel periodo compreso dal 01 gennaio 2025 e la data di presentazione della domanda, fatte salve le spese dell'annualità 2024 relative unicamente alla predisposizione del PPC in vigore alla data di presentazione dell'istanza. Nel caso in cui siano presenti spese già sostenute al momento della presentazione della domanda dovrà essere prodotto anche:
 - a) computo metrico delle opere edili realizzate allo stato di avanzamento attuale a firma del Direttore dei lavori;
 - b) copia delle fatture, riportanti l'esatta indicazione dei beni forniti o da fornire (in caso di acconto di fornitura);
 - c) numero 3 preventivi dei beni e/o servizi acquistati oppure in assenza di preventivo relazione di congruità redatta dal tecnico incaricato.

- Stato di Avanzamento dei Lavori (S.A.L.): per le misure ad investimento erogazioni parziali a seguito di presentazione di stati di avanzamento di opere ed attività già realizzate (acconti). Per gli investimenti per i quali non è prevista la possibilità di richiedere l'anticipo o comunque nel caso in cui questo non sia stato richiesto, gli acconti in corso d'opera possono essere richiesti allorché l'investimento presenti uno stato di avanzamento non inferiore al 30% della spesa ammissibile, mentre per investimenti per i quali è stata erogata l'anticipazione gli acconti in corso d'opera possono essere richiesti allorché l'investimento presenti uno stato di avanzamento superiore al 50% della spesa ammissibile.
La somma degli acconti e dell'eventuale anticipo non può superare il 90% del contributo concesso.
Per gli investimenti con una spesa ammessa inferiore o uguale a 100.000,00 euro, il beneficiario può richiedere l'erogazione di un unico acconto. Per gli investimenti con una spesa ammessa superiore a 100.000,00 euro, il beneficiario può richiedere l'erogazione di due acconti.

- Saldo: erogazione, allo stato finale dei lavori, per annualità, in funzione della spesa ammessa sostenuta per la realizzazione degli interventi, comprovata da fatture o da documenti probatori o, ove ciò non risulti possibile, da documenti aventi forza probatoria equivalente, a seguito di apposita domanda di pagamento a saldo da presentare da parte del beneficiario, corredata da tutta la documentazione attestante le spese ammissibili di cui al paragrafo 4.6 del presente Avviso. La richiesta di saldo deve essere accompagnata dalla relazione di completamento del Piano, comprensiva degli indicatori di risultato, delle informazioni in merito alla data di conclusione del progetto, al raggiungimento degli obiettivi prefissati, alla conformità di quanto realizzato rispetto al progetto approvato.

Ove il saldo tra il contributo riferito alle spese ammissibili e le erogazioni effettuate risulti negativo sono avviate le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite. Tale istanza deve essere accompagnata dalla relazione di completamento del piano comprensiva degli indicatori di risultato, delle informazioni in merito alla data di conclusione del progetto, al raggiungimento degli obiettivi prefissati, alla conformità di quanto realizzato rispetto al progetto approvato. La liquidazione del saldo finale è subordinata all'esito positivo dei controlli di primo livello nonché dei controlli amministrativi previsti dalla normativa vigente.

Rendicontazione delle spese:

La documentazione che il beneficiario è tenuto a presentare in fase di richiesta di S.A.L. e/o di saldo finale è la seguente:

- a) Computo Metrico delle opere edili realizzate allo stato di avanzamento attuale, a firma del Direttore Lavori;
- b) Certificato di Pagamento documentazione dei lavori per ogni S.A.L. a firma originale del Direttore Lavori (laddove presenti, o obbligatori per legge);
- c) copia conforme all'originale delle fatture, riportanti l'esatta indicazione dei beni forniti o da fornire (in caso di acconto di fornitura);
- d) copia conforme all'originale delle fatture per lavori, e di quelle emesse dai professionisti incaricati della progettazione e della direzione dei lavori;
- e) copia conforme dei Modelli F24 afferenti ai versamenti delle ritenute d'acconto operate sui pagamenti effettuati, corredato da dichiarazione, resa a norma del D.P.R. n. 445/2000, di pertinenza di ogni Modello alla fattura di riferimento;
- f) dichiarazioni liberatorie relative alle fatture presentate, riferibili ai beni acquistati o per i quali è versato l'acconto, ai lavori effettuati, e alle attività di progettazione e direzione lavori. Le liberatorie dovranno essere corredate da documento di identità del dichiarante, e riportare gli estremi delle fatture e del pagamento di cui al successivo punto k;
- g) per i lavori e per ciascun bene o servizio fornito, dichiarazione di assenza di vincoli di parentela o di affinità fino al IV grado, ovvero l'assenza di ipotesi di collegamento e/o controllo ai sensi dell'art. 2359 e ss. del Codice Civile, tra il richiedente e la ditta fornitrice di beni o servizi o esecutrice dei lavori;
- h) documento di trasporto dei beni forniti, qualora presente, nel quale dovrà essere possibile effettuare la rispondenza con le fatture di pagamento degli stessi;
- i) i certificati di conformità CE relativi agli acquisti effettuati, qualora conclusi;
- j) eventuale certificazione di un tecnico contabile abilitato relativa al carattere non detraibile dell'IVA di cui si chiede il riconoscimento;
- k) riscontro dei pagamenti effettuati:
 - a. per pagamenti con bonifico bancario o postale:
 - copia ordine di bonifico da cui si evincano gli estremi del destinatario del pagamento;
 - copia estratto conto bancario (o postale) intestato al richiedente il sostegno che attesti detto pagamento e l'effettiva uscita finanziaria ovvero, in alternativa, documento bancario rilasciato dalla Banca (o da Uff. Poste Italiane) attestante l'esecuzione dell'operazione contabile bancaria o postale

- con l'indicazione dell'identificativo unico di riferimento dell'operazione;
- b. per pagamenti con ricevuta bancaria:
 - copia ricevuta bancaria contenente l'indicazione del destinatario del pagamento e gli estremi del pagamento con relativa copia dell'estratto bancario intestato al richiedente il sostegno che attesti il pagamento e l'effettiva uscita finanziaria;
 - c. per pagamenti con utilizzo di carta di credito aziendale o bancomat:
 - copia dell'estratto conto bancario intestato al richiedente il sostegno che attesti il pagamento e l'effettiva uscita finanziaria;
 - d. per pagamenti con assegno circolare:
 - copia dell'assegno circolare contenente l'indicazione del destinatario del pagamento e gli estremi di pagamento con relativa copia dell'estratto bancario intestato al richiedente il sostegno che attesti il pagamento e l'effettiva uscita finanziaria;
- l) dichiarazione resa, ai sensi ai sensi del DPR n. 445/2000, dal fornitore e del bene e/o servizio e dal beneficiario firmata digitalmente congiuntamente da entrambe, attestante che la spesa oggetto di cofinanziamento si riferisce a beni di nuova fabbricazione; inoltre la dichiarazione dovrà riportare gli estremi delle fatture, dei pagamenti e delle liberatorie e dovrà essere indicato anche il CUP e gli elementi previsti dalla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, il titolo dell'operazione ammessa, la dicitura PN FEAMPA 21-27, ed il codice dell'intervento, inoltre, per i giustificativi di spesa, l'indicazione dell'importo per il quale gli stessi sono rendicontati a valere sull'operazione.

In merito alle disposizioni sulla regolarizzazione delle fatture prive di Codice Unico di progetto (CUP), a seguito delle modificazioni normative intervenute con la L. 30 dicembre 2023 n. 213 al D.L. 13/2023 art. 5 c. 6 e 7, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023 n. 41, le amministrazioni pubbliche sono tenute ad impartire ai beneficiari le istruzioni necessarie all'adempimento dell'obbligo di apposizione del CUP (Codice Unico di Progetto) sulle fatture presentate per l'ottenimento di un contributo pubblico, pena inammissibilità delle stesse, quando le stesse siano state emesse prima della concessione del sostegno pubblico.

Fermo restando, ovviamente, l'obbligo di apposizione del CUP per tutte le fatture e le quietanze di pagamento emesse in data successiva all'attribuzione del citato codice, i titoli di spesa emessi prima della comunicazione del CUP da parte dell'Amministrazione potranno essere regolarizzati mediante la realizzazione di un'integrazione elettronica da unire all'originale e da trasmettere al Sistema di interscambio dell'Agenzia delle Entrate (SdI), secondo le modalità indicate dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 14/E del 2019 (cfr. paragrafi 6.2 e 6.4 – anche se riferito al “reverse charge”). L'integrazione elettronica della fattura priva di CUP è possibile utilizzando il codice di autofattura/integrazione predisposto dall'Agenzia delle Entrate (TD20).

In caso di fatture cartacee i titoli di spesa emessi prima della comunicazione del CUP da parte dell'Amministrazione potranno, invece, essere regolarizzati mediante l'apposizione del CUP sull'originale cartaceo con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di apposito timbro.

In sede di controllo, è richiesta l'esibizione – o presso la sede dell'Autorità di Gestione o presso la sede dell'intervento al momento del sopralluogo – delle fatture per gli adempimenti prescritti.

In fase di verifica amministrativa finale/sopralluogo, l'Autorità di Gestione controlla il mantenimento dei requisiti che hanno determinato il punteggio di merito assegnato all'intervento. Al fine della liquidazione del contributo, tale punteggio deve comunque permettere il mantenimento dell'iniziativa in graduatoria in una posizione utile al finanziamento, pena la revoca del contributo.

4.20 OBBLIGHI

Il beneficiario è tenuto a realizzare le attività in conformità con il progetto approvato anche con riferimento alle risorse umane utilizzate.

Il beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti impegni ed obblighi:

- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e della Regione/Provincia Autonoma;
- presentare il progetto esecutivo secondo le modalità richieste e relativo al secondo anno di attività;
- assicurare il proprio supporto alle verifiche e a eventuali sopralluoghi delle Autorità europee e statali, nonché assicurare l'accesso ad ogni altro documento ritenuto utile e consentirne l'eventuale acquisizione;
- assicurare l'accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate dall'intervento, sui quali l'Amministrazione provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti;
- assicurare la conservazione della documentazione amministrativo-contabile relativa al Piano di Produzione e Commercializzazione approvato ed implementato, ivi compreso quella per i requisiti per l'ammissibilità, per almeno 5 (cinque) anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione. I documenti devono essere conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati, comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o di documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. Il periodo di conservazione è interrotto in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione Europea;
- rispettare le norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) e gli adempimenti connessi alla normativa in vigore in materia di contrattazione collettiva, nonché in materia ambientale;
- utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
- realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentano il raggiungimento della finalità della Misura, in conformità alle prescrizioni contenute nell'atto di concessione, fatta salva l'eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
- rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali;
- presentare, in sede di domanda di pagamento per Stati di Avanzamenti dei Lavori o del saldo del contributo, la documentazione di cui alle Disposizioni Procedurali;
- comunicare all'Amministrazione la cessione totale o parziale degli investimenti ammessi a finanziamento prima della fine del vincolo di inalienabilità, entro il termine di 30 giorni dal perfezionamento dell'atto di cessione, fatte salve eventuali cause di forza maggiore;

- rispettare le condizioni di cui al paragrafo 2 dell'art. 11 del Reg. (UE) n. 2021/1139 per tutto il periodo di attuazione dell'intervento e per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data di pagamento finale.

Ai fini delle Stabilità delle Operazioni di cui all'art. 65 del Reg 1060/2021 si rimanda a quanto previsto dal paragrafo 10 delle Linee Guida per l'ammissibilità delle spese del PN FEAMPA 2021-2027.

Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario saranno elencati nell'Atto di concessione del contributo. Qualora il beneficiario contravvenga agli obblighi posti a proprio carico potrà incorrere nella revoca del sostegno.

4.21 DISPOSIZIONI FINALI

Il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR 66/2025) concernente il Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per la programmazione 2021-2027 e vigente al 23 maggio 2025, le "Linee Guida per l'ammissibilità delle spese del PN FEAMPA 2021-2027 (approvate dal Tavolo Istituzionale e con Decreto n. 112481 del 07/03/2024 dell'AdG PN FEAMPA 2021-2027) e le richieste di chiarimento (che devono essere inviate per posta elettronica all'indirizzo aoo.pemac@pec.masaf.gov.it entro e non oltre 5 giorni lavorativi antecedenti la data di presentazione delle domande e le relative risposte saranno pubblicate sul sito internet del MASAF nella pagina dedicata al presente Avviso) costituiscono la base normativa e regolamentare di riferimento e ad essa si rinvia per quanto non previsto nel presente Avviso.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere, prorogare o revocare il presente Avviso, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa di qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la partecipazione alla presente procedura di selezione.

La partecipazione al presente Avviso, che costituisce *lex specialis*, comporta implicitamente l'accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute e per quanto non previsto si rimanda alla normativa di riferimento dell'UE, dello Stato italiano e alle disposizioni emanate dall'Autorità di Gestione del PN FEAMPA 21-27.

Il presente Avviso ed i relativi allegati sono pubblicati nel sito del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – Sezione Pesca e Acquacoltura – Normativa, così come previsto dal combinato disposto degli articoli 2 e 26 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nonché per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione viene in possesso in occasione del presente procedimento vengono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, come modificato dal Decreto Legislativo n. 101/2018 e del Reg. (UE) n. 679/2016 (GDPR).

Il responsabile del procedimento è individuato nella persona della Dott.ssa Camilla Fiore, contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica camilla.fiore@masaf.gov.it

Il RUP svolge anche il ruolo di responsabile del trattamento dei dati personali e di responsabile della ricezione di eventuali ricorsi amministrativi.

Tutte le comunicazioni inerenti al presente Avviso, ivi incluse quelle relative alla gestione del progetto, devono essere scambiate mediante l'utilizzo di Posta Elettronica Certificata ed essere indirizzate al seguente indirizzo: aoo.pemac@pec.masaf.gov.it

Per qualunque controversia derivante o connessa al presente Avviso è competente in via esclusiva il TAR del Lazio – Roma nei modi e nei termini di cui al D.Lgs. n.104/2010.

Per tutto quanto non riportato in questo Avviso, si fa riferimento a quanto previsto nelle Disposizioni Procedurali dell’Autorità di Gestione

4.22 DOCUMENTAZIONE

Per la partecipazione i soggetti interessati devono far pervenire la seguente documentazione firmata digitalmente:

- domanda di sostegno sottoscritta digitalmente dal titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente, corredata della copia di un documento di identità in corso di validità, unitamente alla Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, utilizzando il modello *fac-simile* riportato nell’Allegato 1 al presente Avviso;
- Copia conforme all’originale dello statuto e del regolamento interno del soggetto proponente;
- Piano di Produzione e Commercializzazione predisposto, per ciascuna annualità, in base alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1379/2013 e strutturato secondo quanto previsto al par. 4.3 del presente avviso (Allegato 2);
- documentazione relativa alle spese per l’esecuzione delle misure previste dal progetto chiaramente riferita e connessa a ciascuna annualità e predisposta secondo le modalità previste nelle Linee Guida per le spese ammissibili FEAMPA 2021-2027 (es: documentazione dei tre preventivi per la fornitura di beni e/o servizi, costi del personale):
 - numero 3 preventivi dei beni e/o servizi acquistati, oppure, in assenza di preventivo, una relazione di congruità del tecnico incaricato per la predisposizione PPC;
 - per i lavori e per ciascun bene o servizio fornito, dichiarazione di assenza di vincoli di parentela entro il terzo grado, o di affinità entro il secondo grado, rapporto di coniugi o regolato da patto civile di solidarietà ovvero l’assenza di ipotesi di collegamento e/o controllo ai sensi dell’art. 2359 e ss. del Codice Civile, tra il richiedente e la ditta fornitrice di beni o servizi o esecutrice dei lavori;
 - Per le spese relative a progetti di ricerca, formazione continua e noleggio imbarcazioni (vedi allegati 8-10), non occorre la presentazione dei tre preventivi, dovendo queste essere computate secondo le relative procedure previste per le Opzioni Semplificate di Costi vigenti alla data di pubblicazione del presente avviso;
- documentazione relativa all’affidamento dell’incarico professionale per la progettazione afferente all’istanza, che ne comprovi la richiesta e la successiva trasmissione dei preventivi, ecc.;
- dichiarazione resa dal soggetto individuato per la presentazione della domanda di sostegno, relativa all’ammissibilità o meno dell’imposta sul valore aggiunto (Allegato 3);
- dichiarazione di non sussistenza di forme di controllo e/o collegamento nei confronti del terzo affidatario di servizi/fornitura (Allegato 4);
- dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia per i familiari conviventi di maggiore età, resa dal rappresentante legale e dai soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs 159/2011 (ove pertinente) (Allegato 5);

- dichiarazione resa dal soggetto individuato per la presentazione della domanda di sostegno, relativa alla congruità dei costi (Allegato 6);

Tutta la documentazione, per cui sia prevista la prestazione di un professionista, si intende sottoscritta da tecnici regolarmente abilitati ed iscritti ai rispettivi Albi professionali.

4.23 ALLEGATI

Allegato 1: Domanda per l'accesso ai benefici del PN FEAMPA 21-27 per l'intervento codice 222302 – Azione 3 *“Sviluppo di organizzazioni dei produttori (OP) e aggregazione aziendale lungo la filiera dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura”* - Operazione 08 – *“Preparazione e attuazione dei piani di produzione e di marketing da parte delle organizzazioni di produttori”*;

Allegato 2: Modello di Piano di Produzione e Commercializzazione e informazioni tecniche;

Allegato 3: Dichiarazione resa dal soggetto individuato per la presentazione della domanda di sostegno, relativa all'ammissibilità o meno dell'imposta sul valore aggiunto;

Allegato 4: Dichiarazione non sussistenza di forme di controllo e o collegamento nei confronti del terzo affidatario di servizi/fornitura;

Allegato 5: Dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia per i familiari conviventi di maggiore età, resa dal rappresentante legale e dai soggetti di cui all'art. 85 del D.lgs 159/2011;

Allegato 6: Dichiarazione congruità dei costi;

Allegato 7: Documento Metodologico *“Opzioni semplificate in materia di costi (OSC)”*;

Allegato 8: Scheda attuativa OSC, Tabelle di costi standard unitari per la rendicontazione delle spese per la formazione continua;

Allegato 9: Scheda Attuativa OSC, Tabelle di costi standard unitari per la rendicontazione delle spese del personale nei progetti di ricerca;

Allegato 10: Scheda attuativa OSC, Costi standard unitari per il noleggio di imbarcazioni;

-Linee Guida per l'ammissibilità delle spese PN FEAMPA 2021-2027 approvate al Tavolo Istituzionale e con Decreto n. 112481 del 07 marzo 2024 dell'AdG PN FEAMPA 2021-2027

-Disposizioni attuative – Obiettivo specifico 2.2 – Azione 3 *“Sviluppo di organizzazioni di produttori (OP) ed aggregazione aziendale lungo la filiera dei prodotti della pesca ed acquacoltura”*

-Manuale delle procedure e dei controlli – Disposizioni procedurali dell'Autorità di Gestione del PN FEAMPA 21-28 approvato e adottato con Decreto n. 0060081 del 07/02/2024 dell'AdG PN FEAMPA 2021-2017